

---

**REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
SOCIALI AGEVOLATE**

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune non destinate alla generalità dei soggetti.
2. Ai fini del comma 1, il Comune fa espresso riferimento a quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai provvedimenti attuativi dello stesso decreto e dalla vigente legislazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
3. Le norme del presente Regolamento costituiscono linee guida di indirizzo e quadro di riferimento per tutte le strutture organizzative comunali che erogano le agevolazioni o prestazioni a domanda individuale di cui al comma 1, che potranno coglierne le specificità ognuna nel proprio ambito di intervento.

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, gli ambiti di applicazione del presente Regolamento comprendono le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di cui alla Tabella 1 - "Elenco delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'Isee"- contenuta nell'allegato al D. M. ... 8 marzo 2013, per calcolarne la misura, il costo, la compartecipazione dell'utente, l'accesso facilitato o la priorità di graduatoria, in relazione alle condizioni economiche del richiedente o del beneficiario.
2. E' demandata alla competenza della Giunta comunale la determinazione per i singoli servizi oggetto di prestazione sociale agevolata, in base agli stanziamenti di bilancio ed alla situazione economico-finanziaria del Comune, ogni elemento caratterizzato da discrezionalità politica suscettibile di periodico aggiornamento ed adeguamento (in particolare, fasce ISEE, relativi parametri, livello delle tariffe, eventuale graduazione di compartecipazione al costo per l'utente, l'importo del costo pieno delle prestazioni con tariffazione nel caso di utenti che non intendano produrre la DSU), fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.
3. L'applicazione del Regolamento è estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge al Comune. Sono comunque escluse le prestazioni assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
4. Ai contributi economici continuativi e temporanei (reddito minimo di inserimento), eventualmente erogati dal Comune, si applicano le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.
5. Al fine di garantire i diritti fondamentali della persona, i regolamenti dei singoli servizi possono stabilire, in presenza di eventi straordinari e di conclamato bisogno, di non applicare temporaneamente l'ISEE per interventi assistenziali volti a fronteggiare situazioni immediate e non procrastinabili.
6. E' fatta salva la facoltà dell'interessato di non presentare l'attestazione ISEE per la richiesta di servizi con tariffazione all'utenza. In tal caso l'eventuale accesso alle prestazioni avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria dipendente dalla situazione economica.
7. Posto che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE trova tra l'altro applicazione nel caso di prestazioni sociali agevolate "comunque collegate

nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche", è fatta salva la possibilità in sede di approvazione o adeguamento degli specifici regolamenti delle strutture organizzative interessate e/o di determinazione delle tariffe e delle soglie dei servizi, di determinare, come scelta di politica sociale, tariffe uniche per tutti gli utenti per le quali non è richiesta l'applicazione dello strumento ISEE. Rimane fermo che coloro che non sono in condizione di sostenere le tariffe per i servizi stabiliti a tariffa unica senza applicazione dell'ISEE, possono essere sorretti mediante contribuzione economica finalizzata, qualora in possesso dei prescritti requisiti, calcolati tenendo conto dell'ISEE.

### **Art. 3 – Accesso alle prestazioni sociali agevolate - Assistenza ai cittadini**

1. L'accesso alle agevolazioni sociali e agli altri servizi oggetto del presente regolamento è subordinato alla presentazione di apposita istanza da redigersi utilizzando la modulistica a tal fine predisposta, reperibile presso gli uffici che li erogano o su internet, tramite il portale del Comune.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico e gli uffici erogatori provvederanno a dare adeguata pubblicità ai requisiti necessari per aver titolo e poter fruire delle prestazioni agevolate e agli altri benefici di cui al presente regolamento, nonché alle modalità di presentazione delle richieste, anche attraverso il portale internet del Comune o altre forme di comunicazione. Forniscono altresì ogni altra notizia atta ad agevolare l'utenza interessata, assicurando la massima trasparenza sulle modalità di formazione delle eventuali graduatorie fermo il rispetto della disciplina sulla privacy di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Detti uffici predispongono e mettono a disposizione del pubblico specifico materiale esplicativo e forniscono tutte le informazioni utili per agevolare la compilazione delle istanze suddette e della dichiarazione sostitutiva unica di cui al successivo articolo 5. A tal fine prevedono opportune soluzioni organizzative per dare assistenza ai cittadini ed attuano ogni ulteriore iniziativa atta ad agevolare il pubblico, anche mediante la formalizzazione di rapporti con soggetti esterni abilitati (quali, Centri di Assistenza Fiscale o Patronati).

### **Art. 4 – Procedure per l'applicazione dell'ISEE e altri criteri all'ammissione alle prestazioni sociali agevolate**

1. L'ammissione alle prestazioni sociali agevolate o agli altri benefici di cui al precedente articolo 2, 1° comma, è subordinata alla valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente e/o beneficiario che il Comune effettua attraverso l'ISEE, nel rispetto della disciplina vigente in materia, in particolare del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 (in prosieguo indicato d.p.c.m. 159/13), del Decreto 7 novembre 2014 e delle altre norme del presente regolamento.
2. L'ISEE è calcolato e determinato dall'INPS sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e delle altre informazioni acquisite e/o di cui dispone il medesimo ente. L'attestazione ISEE può essere resa disponibile al dichiarante dagli uffici comunali preposti qualora lo stesso ne abbia fatta espressa richiesta in sede di compilazione della DSU.
3. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare l'istanza di accesso alla medesima accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU di cui al successivo articolo 5. In tal caso l'ufficio erogatore riceverà comunque l'istanza acquisendo successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema

informativo attivato dall'INPS ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

4. L'ufficio erogatore richiede direttamente all'INPS le informazioni analitiche necessarie inerenti all'ISEE quando procede all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da esso erogati, nonché ai fini della programmazione dei singoli interventi.

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma precedente ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ufficio preposto l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

6. Compete alla Giunta Comunale procedere alla determinazione o all'eventuale revisione delle soglie dell'ISEE al di sotto delle quali è previsto l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e agli altri servizi di cui al presente regolamento, nonché delle quote di compartecipazione ai costi, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

7. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario, e ove non diversamente disciplinato dalla legge, con uno o più provvedimenti della Giunta Comunale possono essere previsti, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari.

#### **Art. 5 – Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Per ottenere l'ISEE va presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, come definito dall'articolo 3 del D.P.C.M. 159/13, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente.

2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 10, comma 6, del D.P.C.M. n. 159/2013, in vigore di apposita convenzione tra l'INPS, o tra il Comune di San Bonifacio ed i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), le DSU ed ogni successiva integrazione o modifica vanno presentate esclusivamente presso quest'ultimi.

3. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, ma può essere presentata una nuova dichiarazione qualora l'interessato intenda far rilevare mutamenti intercorsi nelle condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo familiare utili ai fini del ricalcolo dell'ISEE. L'ISEE aggiornato non può comunque essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

4. Con determinazione del dirigente dell'ufficio erogante può essere stabilita la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

5. Allo stesso modo è consentito agli uffici erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi di variazioni delle condizioni economiche sulla cui scorta risulta elaborato l'ISEE.

6. Presso l'Ufficio per le Relazioni per il Pubblico e gli altri uffici comunali deputati ad erogare le prestazioni oggetto del presente regolamento verranno messi a disposizione del pubblico le varie tipologie di moduli per la compilazione della DSU conformi a quanto stabilito dal Decreto 7 novembre 2014.

## **Art. 6 – ISEE corrente**

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, nel caso di variazioni del reddito di uno o più membri del nucleo familiare che incidano complessivamente in misura superiore al 25% sull'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'art. 4, primo comma, del D.P.C.M. 159/13, verificatesi con le modalità e nei termini di cui all'articolo 9 del decreto medesimo, può essere ottenuta una attestazione dell'ISEE corrente, riferito cioè ad un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione.
2. A tal fine il richiedente l'ISEE corrente dovrà compilare apposito modulo con indicate le componenti reddituali aggiornate e presentarlo, in vigenza di apposita convenzione tra l'INPS e i CAF, a uno di quest'ultimi, unitamente alla documentazione e alle certificazioni attestanti le variazioni delle condizioni lavorative intercorse. Detto centro trasmetterà per via telematica, entro i successivi quattro giorni lavorativi, i nuovi dati reddituali all'INPS, rilasciando al dichiarante ricevuta attestante l'avvenuta presentazione del modulo sostitutivo.
3. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta di erogazione delle prestazioni.
4. Per le prestazioni che prevedono l'inserimento in ambiti assistenziali-educativi che seguono il calendario scolastico o comunque destinati a minori in età prescolare, la presentazione dell'ISEE corrente è rilevante solo per le variazioni delle condizioni tariffarie già applicate e non per le graduatorie definitivamente approvate.

## **Art. 7 – ISEE provvisorio**

1. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione ISEE di cui al precedente articolo 4, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo di cui all'art. 10, comma 4 lett. e) del d.p.c.m. 159/13.

## **Art. 8 – Trattamento dei dati e misure di sicurezza**

1. L'ufficio comunale erogatore di prestazioni sociali agevolate è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Di tali dati il Comune può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima.
2. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati acquisiti dall'ufficio erogatore sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'effettuazione dei controlli stessi.

## **Art. 9 – Comunicazioni ed acquisizione di informazioni inerenti le prestazioni sociali agevolate erogate**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del Decreto 8 marzo 2013 gli uffici comunali che erogano prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione della "Banca dati delle prestazioni sociali agevolate" gestita dall'INPS le seguenti informazioni:
  - a) i dati identificativi del beneficiario di una delle prestazioni sociali agevolate di cui all'articolo 2 del presente regolamento;

- b) la tipologia della prestazione sociale agevolata erogata;
- c) le informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico della prestazione medesima.

I medesimi uffici o l'apposito servizio eventualmente costituito possono accedere, limitatamente alle prestazioni erogate dal Comune, alla "Banca dati delle prestazioni sociali agevolate" al fine di acquisire le informazioni necessarie per migliorare e rendere più efficienti ed efficaci i controlli ed ogni altra attività inerente l'erogazione di detti servizi.

2. Ai fini di cui ai commi precedenti verranno attuate le opportune intese con l'INPS.

## **Art. 10 – Controlli**

1. Gli uffici che erogano le prestazioni oggetto del presente regolamento, singolarmente o mediante apposito servizio eventualmente individuato, effettuano tutti i controlli necessari, diversi da quelli effettuati in fase di determinazione dell'ISEE che rimangono di competenza dell'INPS o di altre Autorità, sulle informazioni rese dal dichiarante nella DSU avvalendosi degli archivi in proprio possesso e possono richiedere all'INPS anche le informazioni analitiche ritenute necessarie contenute nella banca dati ISEE ed interrogare la "Banca dati delle prestazioni sociali agevolate".

Analogamente i predetti uffici possono richiedere copia delle DSU, in formato cartaceo o elettronico, ai centri di assistenza fiscale dove sono state rese le dichiarazioni.

2. I medesimi uffici possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica amministrazione o un Gestore di pubblici servizi, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca dell'agevolazione richiesta.

3. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a 10 giorni dal ricevimento dell'avviso, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atte a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di invito al contraddittorio vale, altresì, quale comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove applicabile.

4. I controlli da effettuarsi e le relative modalità saranno stabiliti con apposita determinazione del Dirigente dell'ufficio erogante o di quello dell'apposito servizio se identificato.

5. Gli uffici preposti all'erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente regolamento effettuano altresì controlli previsti dall'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni il dirigente dell'ufficio erogatore adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

7. Anche nei casi in cui l'INPS comunichi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Decreto 8 marzo 2013, un valore ISEE ricalcolato sulla scorta dei propri controlli, maggiore di quello in base al quale erano state erogate le prestazioni sociali agevolate, l'ufficio competente procederà come indicato al precedente comma 3. In tal caso, inoltre, potrà richiedere all'INPS le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE al fine di richiedere al soggetto interessato chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza.

8. All'esito di detti accertamenti il personale preposto provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa l'immediata irrogazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria e la comunicazione all'INPS e all'Agenzia delle Entrate per quanto di loro competenza.

9. I Dirigenti responsabili degli uffici che erogano le prestazioni o il dirigente dell'apposito servizio eventualmente identificato valutano inoltre i casi meritevoli di più approfondite verifiche da segnalare all'Agenzia delle Entrate al fine di controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate. E' fatta salva la stipulazione di convenzioni o protocolli operativi con le competenti Autorità, quali la Guardia di Finanza, finalizzati al controllo di quanto dichiarato nella DSU.

### **Art. 11 - Norme transitorie e finali**

1. Le DSU in corso di validità al 1° gennaio 2015, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente al 1° gennaio 2015 sono erogate sulla base dell'ISEE calcolato ai sensi del presente regolamento e del D.P.C.M. 159/2013.

3. Le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti di cui all'art. 4, commi 6 e 7 del presente Regolamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

4. Fermo il rispetto della gerarchia delle fonti, le disposizioni del presente regolamento prevalgono su ogni altra norma regolamentare finalizzata all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 2, comma 1, con salvezza dei vigenti regolamenti comunali che, per la loro peculiarità, espressamente non configurano determinati interventi come prestazioni sociali agevolate.

5. I singoli regolamenti che disciplinano l'erogazione di prestazioni sociali agevolate prevedono le norme di dettaglio che si rendono necessarie per armonizzare l'erogazione delle stesse con la nuova disciplina.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda al D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative.